

QUESITO

salve,

vorrei approfittare della Vs gentile cortesia per porVi un quesito. Ho partecipato al concorso a cattedra per docenti di scuola primaria e dell'infanzia, superando tutte le prove.

Al momento della presentazione della domanda, mediante il sistema on line, ho inserito, come titoli valutabili, tra l'altro, l'abilitazione alla scuola elementare e l'abilitazione alla scuola materna.

Tuttavia, il sistema delle domande on-line, non mi ha consentito di inserire l'abilitazione del personale educativo della quale sono in possesso.

Attenendomi strettamente alle indicazioni successivamente emanate dall'USR-Sicilia, nella autodichiarazione da presentare entro il 31 luglio, ho indicato soltanto i titoli già inseriti nella domanda di partecipazione al concorso, non indicando, pertanto, la abilitazione a personale educativo.

Tuttavia, con una dichiarazione successiva alla data fissata del 31 luglio, a rettifica ed integrazione della precedente autodichiarazione, ho comunicato all'USR di essere in possesso anche di tale ultimo titolo, conseguito prima della pubblicazione del bando di concorso.

Secondo Voi la abilitazione a personale educativo è titolo valutabile ai fini della graduatoria del concorso di scuola dell'infanzia e del concorso di scuola primaria? Se sì, come mai il sistema delle istanze on line, non mi ha consentito l'inserimento di tale titolo.

Avendo inserito il medesimo titolo nella integrazione (tardiva) alla autodichiarazione dei titoli, ho diritto a che questo mi venga valutato?

saluti e grazie per l'aiuto e per la Vs cortese attenzione e disponibilità.

RISPOSTA

Innanzitutto complimenti per il superamento delle prove del concorso. Per quanto riguarda la valutazione dell'abilitazione a personale educativo, questa non rientra tra i titoli previsti dalla tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (Allegato A del **DDG n. 82 del 24 settembre 2012**).

Per rispondere alla Sua seconda richiesta, la presentazione di un titolo non dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso non viene valutato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del **DDG n. 82/2012**, che testualmente recita: *La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. E' consentita, dopo il termine di presentazione della documentazione, solo la correzione di irregolarità o di omissioni (art. 71 comma 3, del DPR succitato). L'USR Sicilia, con **nota n. 13365 del 21/06/2013**, aveva fornito precise indicazioni sulla presentazione dei titoli.

data 02/09/2013